

**PROCEDURA PER LA SEGNALAZIONE DELLE VIOLAZIONI DI DISPOSIZIONI
NORMATIVE NAZIONALI E DELL'UNIONE EUROPEA (c.d. WHISTLEBLOWING)**

INDICE

Premessa		pag.n.	3
1	Ambito soggettivo	pag.n.	3
2	Oggetto della segnalazione	pag.n.	4
3	Contenuto della segnalazione	pag.n.	5
4	Destinatari e modalità di segnalazione	pag.n.	5
5	Gestione della segnalazione	pag.n.	7
6	Tutela della riservatezza e conservazione della documentazione	pag.n.	8
7	Canale esterno di segnalazione	pag.n.	9

PREMESSA

Ai fini del presente atto, per *Whistleblower* si intende il soggetto che segnala al Responsabile camerale della Prevenzione e della Corruzione e della Trasparenza, le violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione Europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della Camera di Commercio di Messina di cui sia venuto a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo.

Il D.Lgs.n.24/2023 assicura al *Whistleblower* un sistema di tutele comprendente la tutela della riservatezza e le misure di protezione e di sostegno previste dagli artt. 16 e ss. del medesimo decreto.

1 – AMBITO SOGGETTIVO

Possono trasmettere le segnalazioni i seguenti soggetti:

- a) dipendenti della Camera di Commercio, anche se in prova o in servizio presso altre Pubbliche Amministrazioni in posizione di comando, distacco o situazioni analoghe;
- b) collaboratori e consulenti della Camera di Commercio con qualsiasi tipologia di contratto o incarico;
- c) lavoratori e collaboratori di imprese fornitrici di beni o servizi o che realizzano opere in favore della Camera di Commercio, limitatamente a violazioni che coinvolgono l'Ente Camerale;
- d) dipendenti delle società in house, degli organismi di diritto pubblico o dei concessionari di pubblico servizio, nonché i dipendenti di enti di diritto privato controllati dalla Camera e i dipendenti di Aziende Speciali della Camera di Commercio, limitatamente a violazioni che coinvolgono l'Ente Camerale;
- e) volontari/tirocinanti/borsisti retribuiti e non che prestano la propria attività per la Camera di Commercio
- f) persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza presso la Camera di Commercio o altri soggetti del settore pubblico, limitatamente a violazioni che coinvolgono l'Ente Camerale;

A tutti i soggetti sopraelencati, le misure di protezione previste agli artt. 16 e ss. del D.Lgs.n.24/2023 si applicano anche se la segnalazione avviene durante il periodo di prova o anteriormente alla costituzione del rapporto giuridico con la Camera di Commercio (es. durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali) o successivamente alla cessazione dello stesso sempre che le informazioni siano state acquisite nel corso dello svolgimento del rapporto giuridico con la Camera di Commercio.

Fermo quanto previsto nell'art.17, commi 2 e 3, le misure di protezione si applicano anche:

- a) al facilitatore, ossia il soggetto che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo;
- b) alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- c) ai colleghi di lavoro del segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo e che hanno con il segnalante un rapporto abituale e corrente;

- d) agli enti di proprietà del segnalante o per i quali la persona lavora, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante.

2 - OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE

Sono oggetto di segnalazione le violazioni riguardanti:

- il diritto nazionale: illeciti civili, amministrativi, penali, contabili;
- il diritto dell'Unione Europea, in particolare:
 - illeciti commessi in violazione della normativa UE indicata nell'Allegato al D.Lgs.n.24/2023 e tutte le normative nazionali di attuazione, anche se non espressamente richiamate nel Decreto stesso;
 - atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea come individuati nei regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri;
 - atti od omissioni riguardanti il mercato interno che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali, comprese le norme in materia di concorrenza e di aiuti di stato e di imposta sulle società;
 - atti i comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni dell'Unione Europea nei settori richiamati.

La segnalazione può avere ad oggetto anche:

- le informazioni relative alle condotte volte ad occultare le violazioni sopra indicate
- le attività illecite non ancora compiute ma che il segnalante ritenga ragionevolmente possano verificarsi in presenza di elementi concreti precisi e concordati
- i fondati sospetti.

La segnalazione è effettuata nell'interesse dell'integrità e della legalità della pubblica amministrazione e mai nell'interesse del segnalante. Per tale ragione, il segnalante non potrà utilizzare lo strumento della segnalazione per:

- scopi meramente personali;
- effettuare contestazioni e/o rivendicazioni di lavoro contro superiori gerarchici o l'Amministrazione, per le quali occorre riferirsi alla disciplina e alle procedure di competenza di altri organismi o uffici;
- le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico o, ancora, le informazioni acquisite sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (cd voci di corridoio);
- le irregolarità nella gestione od organizzazione dell'attività, a meno che esse non costituiscano "elementi concreti" ossia indici sintomatici – di cui all'art.2, co.1, lett.b) del D.Lgs.n.24/2023, tali da far ritenere al segnalante che potrebbe essere commessa una delle violazioni previste dal decreto medesimo.

Sono inoltre escluse dall'ambito di applicazione del D.lgs. n.24/2023 le segnalazioni di violazioni già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione Europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al predetto Decreto ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti

dell'unione Europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, ai quali pertanto si rinvia.

Le segnalazioni anonime o provenienti da soggetti estranei all'Ente Camerale e non ricompresi tra quelli elencati al paragrafo 1 del presente atto, potranno essere prese in considerazione solo se adeguatamente circostanziate e, comunque, non ai sensi della disciplina del *whistleblowing*.

Le segnalazioni anonime sono registrate mediante protocollazione riservata e la relativa documentazione è conservata per i 5 anni successivi alla data di ricezione, rendendo così possibile rintracciarle, nel caso in cui il segnalante comunichi ad ANAC di aver subito misure ritorsive a causa di quella segnalazione, ai fini dell'applicazione delle misure di protezione di cui agli artt. 16 e ss. del D.Lgs.n.24/2023.

3 - CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE

La segnalazione deve essere il più possibile circostanziata e fornire il maggior numero di elementi, a conoscenza del segnalante, utili per procedere alle dovute verifiche e controlli, anche ai fini dell'individuazione degli autori della presunta condotta illecita.

Le condotte illecite segnalate devono riguardare situazioni di cui il soggetto sia venuto direttamente a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo, ricomprendendo, quindi, quanto si è appreso in virtù del rapporto giuridico intercorrente o intercorso con la Camera di Commercio e le notizie che sono state acquisite in occasione o a causa dello svolgimento delle attività inerenti il medesimo.

La segnalazione pertanto deve contenere i seguenti elementi essenziali:

- a) generalità del segnalante;
- b) chiara e quanto più possibile completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
- c) generalità dell'autore dei fatti, se conosciute;
- d) eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti;
- e) eventuali documenti che possono confermare la fondatezza dei fatti;
- f) ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

4 - DESTINATARI E MODALITÀ DI SEGNALAZIONE

I soggetti di cui al paragrafo 1 che intendono effettuare una segnalazione interna, utilizzano la piattaforma informatica raggiungibile dalla pagina “segnalazione di condotte illecite-whistleblower” rinvenibile alla sezione “Amministrazione Trasparente – Altri contenuti – Prevenzione della Corruzione del sito web camerale, al link

Attraverso la piattaforma, la segnalazione viene effettuata collegandosi alla piattaforma **WHISTLEBLOWINGIT**, accessibile via Internet all'indirizzo <https://cameradicommerciodimessina.whistleblowing.it/>

La segnalazione è ricevuta e gestita dal Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) che si avvale di un fornitore esterno di servizi informatici per

l'implementazione della citata procedura informatica, il quale è stato nominato responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'art.28 del Reg. (UE) 2016/679.

La procedura (informatica) di segnalazione garantisce, attraverso l'applicazione di strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità del segnalante, dell'eventuale facilitatore, ossia il soggetto che assiste il segnalante, delle persone coinvolte o comunque menzionate nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione, in tutte le fasi della procedura medesima. Tali informazioni saranno accessibili esclusivamente al RPCT.

La piattaforma permette il dialogo tra il segnalante e il RPCT per richieste di chiarimenti o approfondimenti. La segnalazione può essere effettuata da qualsiasi dispositivo digitale (pc, tablet, smartphone). La tutela dell'anonimato è garantita in ogni fase del processo di segnalazione.

Sulla piattaforma è caricato un questionario che guida la persona segnalante nel percorso di segnalazione, attraverso domande aperte e chiuse, di cui alcune obbligatorie. È anche possibile allegare documenti alla segnalazione. Al termine della segnalazione la persona segnalante riceve un codice univoco di 16 cifre, con il quale può accedere alla segnalazione e dialogare in maniera bidirezionale con il soggetto ricevente, scambiare messaggi e inviare nuove informazioni.

Tutte le informazioni contenute sulla piattaforma sono crittografate e possono essere lette solo da soggetti abilitati alla ricezione della segnalazione.

Non è possibile gestire altre segnalazioni ricevute in forma scritta diversa da quella predisposta dalla piattaforma. Qualora queste fossero inviate, il soggetto ricevente, ove possibile, inviterà la persona segnalante a presentare nuovamente la segnalazione tramite la piattaforma informatica.

In alternativa alla procedura informatica, ai sensi di quanto previsto all'art.4, comma 3, del D.Lgs.n.24/2023, la segnalazione può essere presentata in forma orale, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto con l'RPCT. A tal fine il soggetto segnalante contatta l'RPCT, richiedendo disponibilità per un incontro personale, fissato entro un termine ragionevole. Le segnalazioni in forma orale vengono verbalizzate e il verbale deve essere firmato dalla persona segnalante, affinché sia processato. È opportuno ricordare che le segnalazioni in forma orale non offrono la stessa riservatezza tecnologica delle segnalazioni effettuate tramite piattaforma crittografata.

Rimane impregiudicata la facoltà dei soggetti di cui al paragrafo 1 di inoltrare la segnalazione direttamente all'autorità giudiziaria competente ovvero, quando ricorrono le condizioni di cui all'art. 6 del D.lgs. n. 24/2023, all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), ricorrendo, in quest'ultimo caso, al c.d. canale di segnalazione "esterno" (<https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>) e, infine, ricorrendone le condizioni di legge, la divulgazione pubblica.

Ai sensi dell'art.8, del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R.n.62/2013, la segnalazione di illeciti, da parte del dipendente, può essere presentata al superiore gerarchico, il quale, ove il segnalante dichiara di volersi avvalere delle tutele come *whistleblower* o tale volontà sia desumibile dalla segnalazione, è tenuto, entro i successivi 7 giorni, alla trasmissione della stessa al RPCT.

Il RPCT provvede alla trascrizione della segnalazione nella piattaforma informatica e procede a norma del paragrafo 5.

Nel caso in cui la segnalazione avvenga con modalità diverse da quelle sopraindicate, ove il segnalante dichiara di volersi avvalere delle tutele come *whistleblower* o tale volontà sia desumibile dalla segnalazione, la persona ricevente, se diversa dal RPCT, è tenuta a trasmetterla immediatamente al RPCT adottando tutte le misure necessarie per garantirne la riservatezza. Il

RPCT provvede alla trascrizione della segnalazione nella piattaforma informatica e procede a norma del paragrafo 5.

5 - GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE

Entro sette giorni dalla ricezione viene rilasciato alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione. Il RPCT prende in carico la segnalazione per una prima istruttoria finalizzata a valutare la sussistenza dei requisiti essenziali per poter accordare al segnalante le misure di protezione previste agli artt. 16 e ss. del D.Lgs.n.24/2023.

Una volta valutata l'ammissibilità della segnalazione, il RPCT avvia l'istruttoria interna sui fatti o sulle condotte segnalate.

L'istruttoria condotta dal RPCT consiste in un'attività "di verifica e di analisi" sui fatti segnalati.

Se indispensabile, il RPCT richiede, tramite il canale dedicato nella piattaforma informatica o di persona, chiarimenti al segnalante e ad eventuali altri soggetti coinvolti nella segnalazione con l'adozione delle necessarie cautele, a garanzia della riservatezza del segnalante e del segnalato.

Ove necessario, può anche acquisire atti e documenti da altri uffici, avvalersi del loro supporto, coinvolgere terze persone, tramite audizioni e altre richieste, avendo sempre cura che non sia compromessa la tutela della riservatezza del segnalante e del segnalato.

Il RPCT fornisce informazioni al segnalante sullo stato di avanzamento dell'istruttoria.

Il RPCT conclude la propria istruttoria entro tre mesi dalla data di avvio della stessa, coincidente con l'invio al segnalante dell'avviso di ricevimento della segnalazione.

L'esito dell'attività istruttoria è comunicato al segnalante.

Nel caso di manifesta infondatezza della segnalazione, il Responsabile procede all'archiviazione.

Il RPCT, nel caso ravvisi elementi di non manifesta infondatezza del fatto, trasmette una relazione delle risultanze riferendo circa le attività svolte, ai soggetti terzi competenti per l'adozione dei provvedimenti conseguenti:

- Al dirigente della struttura in cui si è verificato il fatto per l'acquisizione di elementi istruttori, solo laddove non vi siano ipotesi di reato;
- all'Ufficio del Personale, per eventuali profili di responsabilità disciplinare;
- all'ANAC ovvero ad altra autorità amministrativa (es. Ispettorato della Funzione Pubblica, AGCM, etc), istituzione, organo o organismo dell'Unione Europea, per i profili di rispettiva competenza / ambito di intervento;
- all'Autorità Giudiziaria ordinaria o contabile in caso di fatti rilevanti sotto il profilo penale o erariale

Nel caso di trasmissione a soggetti interni all'Ente, il RPCT procede ad inoltrare solo il contenuto della segnalazione, omettendo tutti i riferimenti dai quali sia possibile risalire all'identità del segnalante.

I soggetti interni all'Ente a cui è stata trasmessa la segnalazione informano il RPCT dell'adozione di eventuali provvedimenti.

Nel caso di trasmissione a soggetti esterni, deve essere comunque garantita la riservatezza dell'identità del segnalante e degli altri soggetti tutelati dal D.Lgs.n.24/2023. Pertanto, il RPCT è tenuto a evidenziare che si tratta di una segnalazione di whistleblowing, informando altresì il segnalante a quale soggetto esterno o amministrazione la segnalazione è stata trasmessa.

Il RPCT indica, con modalità tali da garantire la riservatezza dell'identità del segnalante, il numero di segnalazioni ricevute e il loro stato di avanzamento nella *"Relazione annuale del responsabile della corruzione e della trasparenza sui risultati dell'attività svolta"*.

6 - TUTELA DELLA RISERVATEZZA E CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Ai sensi dell'art.12, del D.Lgs.n.24/2023 l'identità del segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi degli artt.29 e 32 del Reg. (UE) 2016/679.

La Camera di Commercio assicura la tutela della riservatezza del segnalante in tutte le fasi di gestione della segnalazione, attenendosi scrupolosamente alle modalità indicate nei paragrafi 4 e 5.

Nell'ambito del procedimento penale, l'identità della persona segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'art.329 del c.p.p.

Nell'ambito del procedimento innanzi alla Corte dei conti, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria.

Nell'ambito del procedimento disciplinare l'identità del segnalante non può essere rivelata se la contestazione dell'addebito disciplinare è fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso del segnalante alla rivelazione della propria identità.

Ai sensi del comma 6, dell'art. 12, del D.lgs. 24/2023 è dato avviso alla persona segnalante mediante comunicazione scritta delle ragioni della rivelazione dei dati riservati, quando la rivelazione della identità della persona segnalante è indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta.

Ai sensi del comma 7, dell'art.12, del D.Lgs.n.24/2023, è garantita la medesima tutela della riservatezza prevista in favore del segnalante, anche alle persone coinvolte e alle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione.

La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché dagli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

La segnalazione e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre 5 anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'art.12, del D.Lgs.n.24/2023 e del principio di cui agli articoli 5, par. 1, lett. e) del Reg. (UE) 2016/679 e 3, comma 1, lett. e) del D.lgs. n.51/2018.

7 – CANALE ESTERNO DI SEGNALAZIONE

Il canale di segnalazione esterno attivato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), può essere utilizzato dai soggetti indicati al paragrafo 1 nei casi previsti dall'art. 6, del D.Lgs.n.24/2023, ovvero quando:

- a) il canale di segnalazione interno non è attivo o, se attivato, non è conforme a quanto previsto dallo stesso D.Lgs.n.24/2023;
- b) la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna, conformemente alle prescrizioni di cui al citato D.Lgs.n.24/2023 e del presente atto ma la stessa non ha avuto seguito;
- c) la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere se, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- d) la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Il canale esterno dell'ANAC può essere altresì utilizzato nel caso in cui il RPTC possa trovarsi in conflitto di interessi con la segnalazione, come nel caso in cui sia egli stesso il segnalante o il segnalato.

Le modalità di segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione sono disponibili alla pagina dedicata sul sito dell'ANAC: <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>

8 – FORMAZIONE E INFORMAZIONE

La Camera di Commercio fornisce formazione periodica ai dipendenti sulla procedura di segnalazione di illeciti e sull'importanza dell'integrità e della trasparenza.

Dell'adozione del presente Regolamento è data adeguata informazione all'interno della Camera di Commercio ed è altresì pubblicato nella pagina “segnalazione di condotte illecite- whistleblower”, indicata al precedente paragrafo 4.

• Tutele e protezioni

La persona cui si fa riferimento nella segnalazione come responsabile del sospetto di illecito beneficia di misure di protezione dell'identità analoghe a quelle della persona segnalante e delle altre persone menzionate nella segnalazione.

In aggiunta alla tutela della riservatezza dell'identità della persona segnalante e dei soggetti menzionati nella segnalazione, nonché del contenuto della stessa, esistono altre forme di tutela garantite attraverso questa procedura.

Viene infatti garantita protezione alla persona segnalante contro ogni forma di ritorsione o discriminazione che dovesse subire in seguito e a causa di una segnalazione. Per ritorsione si intende qualsiasi azione o omissione minacciata o reale, diretta o indiretta, collegata o derivante da segnalazioni di illeciti effettivi o sospetti, che causi o possa causare danni fisici, psicologici, danni alla reputazione della persona, perdite economiche.

Tra le possibili discriminazioni rientrano:

- il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la
- modifica dell'orario di lavoro;
- la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- note di merito o referenze negative;

- misure disciplinari o altra sanzione, anche pecuniaria;
- la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- la discriminazione o un trattamento sfavorevole;
- la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto a termine;
- danni, anche alla reputazione della persona, pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e di redditi;
- l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore in futuro;
- la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- l'annullamento di una licenza o di un permesso; la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

- **Sanzioni**

Il Decreto Legislativo n.24/2023 prevede sanzioni amministrative, irrogabili da parte dell'Autorità Nazionale Anticorruzione in caso di violazione delle norme sul whistleblowing.

Le sanzioni riguardano in modo specifico eventuali ritorsioni contro i soggetti segnalanti, violazioni dell'obbligo di riservatezza, il boicottaggio a un tentativo di segnalazione, la mancata presa in carico di una segnalazione o un'insufficiente attività istruttoria avviata in seguito alla stessa.

Sono altresì sanzionabili gli abusi del sistema di segnalazione, con possibili sanzioni per colui che calunnia o diffama un altro soggetto a mezzo della procedura.

L'amministrazione può procedere disciplinarmente contro i soggetti responsabili di queste condotte.

9 – RINVIO

Il presente Regolamento è adottato nel rispetto e in applicazione dalla vigente normativa di riferimento in materia di segnalazioni di illeciti e di trattamento dei dati personali, nonché delle indicazioni rese dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), cui si rinvia per quanto non espressamente disciplinato.